

**RELAZIONE PER LA VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO PEF TARI  
2026-2027 COMUNE TORRE DE' NEGRI**

**Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, avente studio in Costa Volpino (BG) via Roma 111 iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 154236, in qualità di soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, incaricato dal Comune di Torre de' Negri di redigere la relazione di validazione per il Pef 2026-2027 redatto ai sensi dalla Delibera ARERA 397/2025/R/RIF**

**PREMESSO CHE**

L'Autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo altresì gli obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti.

Con deliberazione 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, l'Autorità di regolazione ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), applicabile al periodo regolatorio 2026-2029, per il settore dei rifiuti.

**CONSIDERATO CHE**

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2026) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'Autorità di regolazione ARERA secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con deliberazione 397/2025/R/RIF, determinato secondo criteri di efficienza, trasparenza e omogeneità, procedendo alla riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani, che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il nuovo metodo tariffario prevede limiti alla crescita delle entrate tariffarie e la possibilità per gli enti territorialmente competenti di adottare differenti schemi regolatori, in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio e agli standard di qualità definiti dalla regolazione vigente.

Le regole del MTR-3 ridefiniscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel periodo 2026-2029 e gli obblighi di comunicazione e trasparenza, al fine di garantire uno sviluppo strutturato del settore in condizioni territoriali e gestionali differenziate.

Le variazioni tariffarie sono determinate nel rispetto dei limiti annuali di crescita delle entrate tariffarie stabiliti dal MTR-3, tenendo conto delle componenti inflattive e dei parametri regolatori definiti da ARERA, nonché degli eventuali meccanismi di adeguamento riconosciuti dalla disciplina vigente.

**Dott. Danilo Zendra**  
**Dottore commercialista – Revisore di conti**  
**Consulente per gli enti locali**

In coerenza con la regolazione vigente, possono essere valorizzati coefficienti legati al miglioramento del servizio (QL) e all'introduzione di servizi aggiuntivi (PG), nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità economica, sociale e ambientale del ciclo integrato dei rifiuti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e validato dall'ente territorialmente competente.

Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine previsto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**TENUTO CONTO**

Nel periodo regolatorio 2022–2025 sono stati valutati e gestiti gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 116/2020, che consente alle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico con conseguenti impatti sulla determinazione dei costi e delle entrate tariffarie.

Ai fini della transizione regolatoria e della continuità degli effetti economici derivanti dalla normativa sopra richiamata, possono essere considerate le componenti di costo connesse alle utenze non domestiche, nei limiti e secondo le modalità previste dalla regolazione tariffaria vigente.

In particolare, con riferimento alla disciplina di transizione tra il periodo MTR-2 e il nuovo sistema MTR-3 approvato da ARERA con deliberazione 397/2025/R/RIF, eventuali effetti pregressi possono essere considerati nella determinazione del limite di crescita delle entrate tariffarie solo se coerenti con i criteri regolatori del nuovo metodo.

La valorizzazione del coefficiente C116a, previsto dalla precedente disciplina MTR-2, non trova più applicazione come parametro autonomo nel MTR-3, ma i relativi effetti possono essere assorbiti nei parametri complessivi di determinazione del limite tariffario e nelle componenti previsionali del nuovo metodo, nel rispetto dei criteri definiti dalla regolazione vigente.

**Dott. Danilo Zendra**  
**Dottore commercialista – Revisore di conti**  
**Consulente per gli enti locali**

Con riferimento al comma 4.4 del MTR-2, si prende atto che tale disposizione riguardava la facoltà dell'Ente territorialmente competente di valorizzare il coefficiente C116a entro il limite del 3% per la copertura degli effetti connessi alle novità normative del D.Lgs 116/2020; tale impostazione è stata superata dal successivo quadro regolatorio MTR-3. Infine, si prende atto dell'aggiornamento da parte del Dipartimento delle Finanze del MEF delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, art. 1, della Legge n. 147/2013 (fabbisogni standard), da utilizzarsi come supporto metodologico nella determinazione della TARI 2026, in coerenza con la disciplina regolatoria vigente.

**VISTI**

Il D.lgs n.116 del 3 settembre 2020, che modifica il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

Le deliberazioni ARERA 385/2023/R/RIF, 386/2023/R/RIF e 387/2023/R/RIF, le cui risultanze sui costi efficienti degli impianti sono integrate nelle componenti di costo del MTR-3 ai sensi della Delibera 397/2025.

La deliberazione ARERA 480/2025/R/RIF, recante disposizioni in materia di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

La Determinazione 2026, n.1/2026 – DTAC “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/RIF e 480/2025/R/RIF”;

La deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF (TQRIF), recante la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e successive modifiche e integrazioni;

Le deliberazioni ARERA 385/2023/R/RIF, 386/2023/R/RIF e 387/2023/R/RIF, per quanto compatibili con il periodo regolatorio 2026-2029;

Nonché ogni ulteriore disposizione regolatoria vigente emanata da ARERA applicabile al periodo di riferimento.

**CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:**

Le disposizioni contenute nella deliberazione 389/2023/R/RIF di ARERA hanno disciplinato le modalità di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento per il periodo regolatorio 2022–2025, prevedendo l'aggiornamento del piano economico finanziario da parte dei gestori e la successiva trasmissione all'Ente territorialmente competente. Con riferimento al precedente periodo regolatorio, la disciplina prevedeva altresì specifiche

**Dott. Danilo Zendra**  
**Dottore commercialista – Revisore di conti**  
**Consulente per gli enti locali**

modalità di aggiornamento delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo e agli impianti intermedi, nonché i relativi obblighi di validazione, trasmissione e approvazione da parte degli organismi competenti e dell'Autorità.

In particolare, nel sistema MTR-2, il piano economico finanziario era corredato dalle dichiarazioni di veridicità dei dati, dalle relazioni illustrative e dagli ulteriori elementi necessari alla validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, che svolgeva la verifica di completezza, coerenza e congruità delle informazioni fornite dal gestore.

L'Autorità, nell'ambito del medesimo quadro regolatorio, procedeva alla verifica della coerenza regolatoria degli atti trasmessi, approvandoli o richiedendo eventuali modificazioni, nel rispetto della normativa vigente e della tutela degli utenti.

Le modalità di trasmissione e approvazione delle predisposizioni tariffarie nel periodo 2022–2025 prevedevano l'invio all'Autorità da parte dell'Ente territorialmente competente o dei soggetti competenti individuati, secondo le tempistiche previste dalla regolazione allora vigente.

**ASSERITO CHE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il termine per l'approvazione del piano economico-finanziario e delle tariffe TARI coincide con il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, per l'esercizio 2026, tale termine è stato differito al 31 luglio 2026 (per effetto delle disposizioni normative e delle relative proroghe applicabili), consentendo pertanto la legittima adozione degli atti tariffari entro la medesima data;

**CONSIDERATO CHE**

Nell'ambito del processo di validazione del Piano Economico Finanziario, l'ente territorialmente competente svolge le verifiche di coerenza, completezza e congruità dei dati economici e contabili trasmessi dal gestore, nonché la verifica della corretta applicazione della metodologia tariffaria vigente definita da ARERA ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

Che il PEF 2026-2027 recepisce i costi legati agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica definiti dalla Delibera 15/2022/R/RIF, coerentemente con lo schema regolatorio individuato dall'Ente Territorialmente Competente per il Comune di Torre de' Negri.

La validazione riguarda altresì la coerenza dei costi riconosciuti rispetto ai dati contabili di riferimento, il rispetto della metodologia regolatoria applicabile e la verifica dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, secondo quanto previsto dalla disciplina regolatoria vigente e dagli schemi tipo approvati dall'Autorità.

**Dott. Danilo Zendra**  
**Dottore commercialista – Revisore di conti**  
**Consulente per gli enti locali**

**CONSIDERATO INOLTRE CHE**

Il sistema di regolazione tariffaria prevede la determinazione delle componenti a congruaggio relative ai costi variabili e fissi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, secondo i criteri definiti dalla metodologia tariffaria vigente approvata da ARERA nell'ambito del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

Tali meccanismi consentono la valorizzazione degli scostamenti tra costi previsionali e costi effettivi, garantendo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'applicazione del principio di copertura dei costi efficienti.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l. al Comune di Torre de' Negri e considerati i costi diretti sostenuti dallo stesso Comune riguardo l'iva indetraibile registrata nel bilancio dell'ente locale e i costi operativi di gestione e i costi d'uso del capitale dai gestori;

**PRESO ATTO**

Della dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante della Broni Stradella Pubblica S.r.l. e dal Sindaco del Comune di Torre de' Negri Sig.ra Riboni Mara;

**CONSIDERATO CHE**

il Dott. Zendra Danilo, in qualità di soggetto esterno ai gestori, è stato incaricato dal Comune di Torre de' Negri, in qualità di E.T.C., di redigere una relazione in supporto all'attività di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2027;

**ACQUISITI**

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

**VERIFICATO CHE**

il PEF Finale del Comune di Torre de' Negri redatto ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF:

– per l'anno 2026 costi finali utili per le entrate tariffarie (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 397/2025/R/RIF) per € 53.582,00 al netto dell'addizionale provinciale, di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo fisso € 16.737,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo variabile € 36.845,00;

– per l'anno 2027 costi finali utili per le entrate tariffarie (al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 397/2025/R/RIF) per € 56.127,00 al netto dell'addizionale provinciale di cui totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo fisso € 18.137,00 e totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di Costo variabile € 37.990,00;

**Dott. Danilo Zendra**  
Dottore commercialista – Revisore di conti  
Consulente per gli enti locali

- il parametro percentuale per la determinazione del limite della crescita delle tariffe è  $r_{pi} = 1,90\%$ ;
- Il coefficiente di recupero di produttività  $X_a$ , determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, è posto pari a 0,11%;
- Non sono stati valorizzati i coefficienti  $PG_a$  e  $QL_a$  in quanto non sono state previste variazioni motivate dei costi per le finalità specifiche sottese a tali parametri, risultando pertanto pari a 0,00% ai fini del calcolo del limite di crescita delle entrate tariffarie ( $\rho$ );
- il coefficiente  $CRI_a$  è stato posto pari a 0,00% nel 2026, 2027;
- il coefficiente  $K_a$  è stato posto pari a 0,00% nel 2026, 2027;
- Non sono stati valorizzati il coefficiente  $C_{116}$  e le componenti di natura previsionale  $CO^{EXP}_{116}$  destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020;
- Non sono state valorizzate le componenti previsionali  $CQ$  per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- Sono state valorizzate dal Gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l. le componenti di costo  $COI_{exp,TV,a}$  relative ai costi operativi incentivanti per il miglioramento dei livelli di qualità o il raggiungimento degli obiettivi del servizio, per un importo pari a € 4.000,00 sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027;
- Sono state valorizzate dal Gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l. le componenti di costo  $CO_{new,exp,TV,a}$ , relative ai costi operativi previsionali per lo sviluppo di nuove attività o l'estensione del perimetro del servizio, per un importo pari a € 852,00 sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027;
- Con riferimento a ciascun anno del periodo regolatorio 2026-2027, si dà atto che le componenti a conguaglio sia per la quota fissa  $RCtoTFa$  che per la quota variabile  $RCtoTVa$  non risultano valorizzate all'interno del presente tool di raccolta dati, non registrando pertanto alcun valore per le annualità di riferimento;
- Sono state valorizzate le componenti  $CQ_{expTF,a}$  per € 2.000,00 e  $CQ_{TF,a}$  per € 2.000,00,  $CQ_{expTV,a}$  per € 1.539,00 e  $CQ_{TV,a}$  per € 1.539,00 relative ai costi previsionali ed effettivi per il raggiungimento degli standard di qualità stabiliti da ARERA per l'anno 2024;

**Dott. Danilo Zendra**  
Dottore commercialista – Revisore di conti  
Consulente per gli enti locali

– In merito alla determinazione delle componenti di costo, si conferma che i dati di input inseriti per il biennio 2026-2027 sono stati elaborati in piena continuità e coerenza con i criteri metodologici già adottati e validati nel precedente periodo regolatorio. Le risultanze del sistema di calcolo riflettono la stabilità della gestione del servizio e la corretta ripartizione dei costi già consolidata nelle annualità precedenti;

– In merito al monitoraggio del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata, si dà atto che per l'annualità 2026 il valore dell'indicatore H di partenza risulta pari allo 23,9%, con relativa Classe di appartenenza G. Il valore obiettivo è fissato allo 30,9%, cui corrisponde una Classe di target F. Tali risultanze sono coerenti con i flussi finanziari registrati e con i dati di input inseriti nel sistema di calcolo, confermando la pianificazione dell'Ente per il periodo regolatorio.

– Al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali, la valutazione di efficacia richiesta all'Ente territorialmente competente ai fini della valorizzazione del coefficiente  $\gamma_{2a}$ , di cui all'Allegato A alla deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3), non risulta pienamente coerente con i risultati raggiunti dal Comune. Nello specifico, per l'annualità di riferimento 2024, la percentuale di raccolta differenziata (che concorre alla determinazione dei parametri di efficacia R1 ed R2 del Metodo Tariffario) si attesta al valore del 39,5%. Tale evidenza evidenzia un livello di prestazione non soddisfacente, non consentendo di certificare la piena efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo in coerenza con i target del quadro regolatorio vigente;

– L'Ente territorialmente competente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 397/2025/R/RIF (già prevista dalla deliberazione 363/2021/R/RIF), applica valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, riducendo le componenti di costo ammissibili che non si ritiene di coprire integralmente attraverso la tariffa, come evidenziato nella specifica sezione dedicata alle detrazioni (ex foglio IN\_Detr 4.5 del 397) dello schema di raccolta dati, assicurando in ogni caso il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Ha di conseguenza rettificato i seguenti valori:

| <b>Detrazioni per i Costi Variabili</b>            | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| CTR <sub>a</sub> (Broni Stradella Pubblica S.r.l.) | € 1.000,00  | -           |
| CRD <sub>a</sub> (Broni Stradella Pubblica S.r.l.) | € 850,00    | € 800,00    |

**Dott. Danilo Zendra**  
Dottore commercialista – Revisore di conti  
Consulente per gli enti locali

| <b>Detrazioni per i Costi Fissi</b>                | 2026       | 2027       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| CSL <sub>a</sub> (Broni Stradella Pubblica S.r.l.) | € 6.000,00 | € 6.000,00 |

– L'Ente territorialmente competente specifica che non sono state valorizzate voci nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. 1/DTAC/2026, le quali comprendono le entrate derivanti dal recupero dell'evasione, i proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da raccolta differenziata e gli eventuali contributi del CONAI, nonché ogni ulteriore posta correttiva prevista dalla metodologia vigente. In particolare, con riferimento al contributo MIUR, si specifica che non sono stati valorizzati importi nel Tool per le annualità 2026 e 2027;

- Con riferimento al conferimento rifiuti ad impianti minimi o ad impianti intermedi con flussi in uscita verso impianti minimi, è stata così compilata la seguente scheda:

|     |            |
|-----|------------|
|     | 2024       |
| CTR | € 1.187,00 |

- il Gestore Broni Stradella Pubblica S.r.l. è affidatario del servizio di igiene urbana, e si occupa della gestione nel Comune di Torre de' Negri dei seguenti servizi:
- Raccolta ordinaria: Esclusivamente tramite sistema domiciliare "porta a porta" per tutte le frazioni.

- il Comune di Torre de' Negri effettua i seguenti servizi:

- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
- la pulizia e il lavaggio strade di tipo meccanizzato/manuale.

– In merito alla determinazione del limite alla crescita per le annualità 2024-2025, si dà atto che, pur in presenza di un superamento del limite di cui al comma 4.2 della deliberazione 363/2021/R/rif, l'Ente non si è avvalso della facoltà di presentare istanza di superamento. Di conseguenza, le componenti di costo eccedenti il limite sono state differite

**Dott. Danilo Zendra**  
Dottore commercialista – Revisore di conti  
Consulente per gli enti locali

alle annualità successive al 2025, garantendo la coerenza dei valori di partenza per il nuovo periodo regolatorio;

– Ai sensi della metodologia MTR-3, si dà atto che la pianificazione finanziaria genera un'eccedenza rispetto al limite alla crescita tariffaria pari a € 7.690,00 per l'annualità 2026 e a € 9.414,00 per l'annualità 2027. Di conseguenza, l'Ente non si avvale della facoltà di presentare apposita istanza di superamento del limite all'Autorità, disponendo il recupero di tali eccedenze nel medesimo anno di competenza;

– Il metodo tariffario è stato correttamente applicato per la determinazione dei costi riconosciuti secondo la metodologia MTR-3 (Delibera ARERA 397/2025/R/RIF). L'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF 2026-2027 prevede una variazione del corrispettivo tariffario contenuta entro il limite di crescita ( $\rho$ ) stabilito dal quadro regolatorio vigente. I valori così determinati assicurano il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, garantendo al contempo la sostenibilità della tariffa per l'utenza e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

**VALIDA**

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario attestandone la completezza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso, e la coerenza con il bilancio dell'Ente.

Zendra Dott. Danilo



**Costa Volpino lì 23/07/2026**